
Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 63

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio).
(Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 22.12.2006)

INDICE

Art. 01 - Modifiche all' articolo 15 della l.r. 65/1997

Art. 02 - Modifiche all' articolo 16 della l.r. 65/1997

Art. 03 - Norme transitorie

Art. 01

Modifiche all' articolo 15 della l.r. 65/1997

omissis (1)

Art. 02

Modifiche all' articolo 16 della l.r. 65/1997

omissis (1)

Art. 03

Norme transitorie

1. In attuazione della presente legge, l'eventuale procedimento di approvazione di stralci successivi del piano per il Parco si conclude entro e non oltre il trecentosessantacinquesimo giorno dall'approvazione del piano medesimo da parte dell'ente Parco.
2. Al fine di garantire organicità alla disciplina di piano, qualora entro il termine di cui al comma 1, l'eventuale procedimento di approvazione degli stralci del piano non sia concluso, i relativi poteri di approvazione sono attribuiti alla Giunta regionale che li esercita, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), entro i successivi centottanta giorni, acquisito il parere vincolante del Consiglio regionale previsto dall' articolo 15 , comma 1, della l.r. 65/1997 .

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .